



Contenuti della III parte

*Il nuovo sistema istituzionale
La S.C.P.S.A.L. dell'Azienda Sanitaria
e gli altri Organi di Vigilanza
Le procedure ispettive
Il Piano Nazionale Edilizia*

Ing. Renzo Simoni

cell 3474188058
mail renzos.ts@libero.it



*“Quando si parla di sicurezza si parla di individui.
Mica si fa male la betoniera ...”*



Il numero di morti in Italia nel 2007 è di 1260

Questa cifra è andata continuamente diminuendo dagli anni sessanta ad oggi ma l'andamento di questa riduzione è meno confortante che in altri Paesi industrializzati

Tra il 1995 e il 2004, infatti, gli infortuni mortali nell'UE sono diminuiti, in media, del 29,41%, mentre in Italia solo del 25,49%

L'Italia, nel decennio 1996-2005, è risultato il paese con il più alto numero di morti sul lavoro in Europa



ANCORA MORTI SUL LAVORO

La satira ...



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Nonostante tutto ...

"Berghem fest", 26 Agosto 2010

**Dichiarazione del Ministro
Giulio TREMONTI**

**"ROBE COME LA LEGGE 626
SONO UN LUSSO CHE NON
POSSIAMO PERMETTERCI,
SONO L'UNIONE EUROPEA E
L'ITALIA CHE SI DEVONO
ADEGUARE AL MONDO"**



... servono commenti? A voler essere pignoli inoltre, dal 15 maggio 2008 era entrato in vigore il D.lgs. 81/08, facendo decadere il decreto legislativo (non la "Legge") 626/94 ...

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



... e non è un problema di costi

Costi e benefici della prevenzione per le imprese (in euro, per impiegati, per anno)

Dispositivi di protezione individuale	168	Risparmi dovuti alla prevenzione delle interruzioni del ciclo produttivo	566
Consulenza sulle tecnologie di sicurezza, sostegno sanitario ai lavoratori da parte dell'impresa	278	Risparmi dovuti alla prevenzione delle perdite di tempo e alla riduzione dei tempi di recupero dei ritardi dovuti alle interruzioni del ciclo lavorativo	414
Misure specifiche di formazione sulla sicurezza	141	Valore aggiunto creato dal miglioramento della motivazione e della soddisfazione dei dipendenti	632
Check up medici preventivi	58	Valore aggiunto creato dalla continua attenzione alla qualità e dal miglioramento della qualità dei prodotti	441
Costi organizzativi	293	Valore aggiunto dovuto alle innovazioni di prodotto	254
Costi di investimento	274	Valore aggiunto dovuto al miglioramento della immagine dell'impresa	632
Costi iniziali	123		
Totale costi	1.334	Totale benefici	2.940
		Ritorno economico: un euro di costi comporta 2,2 euro di benefici	

Fonte: "The return on prevention: calculating the costs and benefits of investments in occupational safety and health in companies", Issa

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



I proclamí ...

Appassionato appello del Presidente della Repubblica in una cerimonia al Quirinale con i famigliari delle vittime sul lavoro: "Occorre fare qualcosa e subito"

Napolitano: "Basta con le morti sul lavoro e per salari bassi, talvolta indecenti"

Bertinotti: "Tre-quattro morti al giorno è una media da paese incivile"

Prodi: "Oltre le leggi, **servono migliori controlli**"

D'Alema: "Combattere il lavoro nero"

La Repubblica, 1 maggio 2007

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Le funzioni di **prevenzione e vigilanza** in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono attribuite alle

Aziende Sanitarie Locali

- Legge 833/78 (Riforma sanitaria) e s.m.i.
- D.Lgs. 626/94 ➡ D.Lgs. 81/08
- D.Lgs. 758/94 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Il nuovo sistema istituzionale: la VIGILANZA

D.Lgs 81/08

Art. 13

Co. 1 e 1-bis

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall'**Azienda Sanitaria Locale** competente per territorio, dall'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** e, per quanto di specifica competenza, dal **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**, nonché per il settore

minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal **Ministero dello sviluppo economico**, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali **dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano**. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

(come mod. dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 - Capo III)

1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SCPSAL) è la struttura del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.U.G.I. alla quale sono attribuite le funzioni di **vigilanza in materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (o Agenzia unica per le ispezioni del lavoro), istituito con il d.lgs. 149/2015, svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Ispettorati territoriali), dall'INPS e dall'INAIL. Esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di **vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale**, compresa la **vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro** (ex D.L. 146/2021).



L. **833/78**

Art. **21**

Comma

**GLI OPERATORI DI VIGILANZA DELLE A.S.S. SONO
NOMINATI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
CON DECRETO DEL PREFETTO**



Dipartimento di Prevenzione



La Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SCPSAL) è la struttura del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 alla quale sono attribuite le funzioni di

prevenzione e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

L'unità operativa è multidisciplinare e comprende operatori aventi competenze nell'ambito sanitario e tecnico:

- 4 medici**
- 1 ingegnere**
- 10 tecnici della prevenzione**
- 1 tecnico di laboratorio**
- 3 assistenti sanitari**
- 2 amministrativi**

(di cui 18 U.P.G.)



La Struttura è articolata:

- Struttura Semplice Igiene Tecnica del Lavoro

una Posizione Organizzativa (P.O.):

- **igiene, prevenzione e sicurezza in ambito portuale**

3 Coordinamenti:

- **attività generali di prevenzione e vigilanza infortuni e malattie professionali**
- **igiene, prevenzione e sicurezza nei cantieri edili**
- **attività amianto-correlate**



Un'ulteriore peculiarità della Struttura è rappresentata dalle funzioni di **polizia giudiziaria** afferenti alla stessa, derivanti dalla **L. 833/78**, che ha trasferito sostanzialmente i compiti di vigilanza dall'Ispettorato del Lavoro (oggi *Ispettorato Territoriale del Lavoro*) alle Aziende Sanitarie Locali, sulla base del principio fondamentale che **l'obiettivo di tale attività dovesse essere rappresentato dalla salute dei lavoratori**.

Paradossalmente, proprio l'essenziale funzione di polizia giudiziaria, con l'aumento delle **richieste di indagini da parte della Magistratura**, ha comportato una progressiva **riduzione dell'attività di prevenzione primaria** (es. indagini a seguito di infortuni accaduti invece di sorveglianza delle situazioni di rischio).

Entrambe queste attività peraltro hanno uguale importanza e rappresentano **tasselli essenziali della prevenzione**.



L'attività della SCPSAL può essere ricondotta ai seguenti capitoli:

1. **Attività di controllo e verifica**
2. **Attività medico-sanitaria**
3. **Attività di igiene industriale e di laboratorio**
4. **Attività autorizzative e di registrazione**
5. **Attività di informazione, formazione e assistenza**



1. Attività di controllo e verifica

Vigilanza d'iniziativa (prevenzione primaria, mirata a rimuovere i rischi presenti negli ambienti di lavoro) del rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro (secondo priorità individuate nell'ambito della pianificazione e programmazione Regionale ed Aziendale nei comparti a maggiore rischio o su richiesta/segnalazione da parte di lavoratori, RLS, altri Enti di controllo, etc..).

Non solo:	EDILIZIA PORTO INDUSTRIA	ma anche:	SERVIZI COMMERCIO ecc.
------------------	---	------------------	---------------------------------------



Chi sono e cosa fanno

Attività relativa alle **indagini infortuni o malattie professionali**, svolta a seguito del ricevimento di referti medici, di segnalazioni del 118, su richiesta della Magistratura, delle forze dell'ordine, o su segnalazione di altri soggetti relative a situazioni di grave rischio per la salute di lavoratori (seguendo procedure definite a livello regionale).

Attività di **vigilanza in regime di pronta disponibilità** sulle 24 ore, al ricevimento di segnalazioni di situazioni di rischio, incidenti od infortuni sul lavoro da parte delle forze dell'ordine, su richiesta della Magistratura, su segnalazione sostanziate del personale del 118 o di altri soggetti.

Attività di **vigilanza in collaborazione** con le altre strutture competenti operanti sul territorio (Direzione Provinciale del Lavoro, Autorità marittima, Autorità portuale, Guardia di Finanza, C.C., Questura, INPS e INAIL).

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Chi sono e cosa fanno

Valutazione dei piani di lavoro per la bonifica di amianto e l'attività di vigilanza sui cantieri in cui vi è la rimozione di manufatti contenenti amianto.

Valutazione della correttezza di atti, documenti, notifiche, registri dei lavoratori esposti a rischi particolari, derivanti da specifici obblighi di legge (es. D.Lgs. 81/08: registri degli esposti ad agenti biologici e cancerogeni, notifica dei cantieri e dei nominativi dei coordinatori per la sicurezza in edilizia; L.257/92: relazione annuale amianto conferito a discarica; D.Lgs.272/99: documenti di sicurezza per le operazioni portuali e per le manutenzioni navali; ecc.).

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



2. Attività medico-sanitaria

Indagini di competenza (sulla base di specifico protocollo regionale) al ricevimento di segnalazioni/referti di **malattia professionale**, oppure a seguito della richiesta di indagini da parte della Magistratura.

Indagini di iniziativa su **gruppi omogenei di esposti a specifici rischi**.

Collaborazione con il Centro Operativo Regionale del Registro Nazionale Mesoteliomi, al fine di **ricostruire l'esposizione lavorativa dei soggetti malati** (DGR 1279/03, art. 36 del D.lgs. 277 del 15.8.1991, Art. 17 della Direttiva Comunitaria 83/477).



Istruzione delle pratiche relative alla richiesta di **iscrizione al Registro Regionale degli esposti ad amianto** di cui alla L.R. 22 dd.12.9.2001 ed alla D.G.R. n° 4092 del 19.12.2003.

Valutazione dei ricorsi ex D.Lgs. 81/08 **sui giudizi di inidoneità lavorativa espressi dai medici competenti**.

Valutazione delle richieste di astensione dal lavoro per parto (tutela lavoratrici madri - D.lgs. 151/01).

Valutazione delle pregresse esposizioni ad amianto ai fini di benefici pensionistici (L. 257/92).

Valutazione relativa all'inserimento lavorativo dei disabili (L. 68/99).



Verifica sugli atti sanitari espletati presso le aziende da parte dei **medici competenti**.

Attività di riferimento-supporto per i medici competenti.

Collaborazione al progetto dell'Assessorato Regionale al Lavoro, Formazione, Università e Ricerca: **“La ricostruzione della storia dell'esposizione lavorativa ad amianto nella provincia di Trieste”** relativo alla costituzione di una matrice aziende/lavoratori esposti ad amianto/lavoratori affetti da patologie amianto-correlate nella provincia di Trieste, dal primo dopoguerra ad oggi.



3. Attività di igiene industriale e di laboratorio

Valutazione degli agenti di natura fisica e chimica mediante campionamenti negli ambienti di lavoro, misure ed analisi, elaborazione ed interpretazione dei risultati. Le attività riguardano prevalentemente:

rumore, vibrazioni, microclima (temperatura, umidità, ventilazione), condizioni di illuminazione, polveri ed inquinanti chimici.

Attrezzature specifiche: accelerometri, fonometri, rilevatori automatici di microclima, campionatori per polveri e fibre, rilevatori di inquinanti gassosi.

Campionamenti ed **esami in microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF)**, anche per conto terzi, per il **riconoscimento qualitativo di fibre di amianto** (il laboratorio fibre è laboratorio di riferimento regionale ed è qualificato presso il Ministero della Salute).



4. Attività autorizzative

Valutazione e concessione delle eventuali **deroghe sulla periodicità e sull'obbligo di sorveglianza sanitaria**.

Valutazione dei progetti dei nuovi insediamenti produttivi.

Deroga per le attività lavorative in locali semisotterranei o sotterranei.

Nulla osta per la restituibilità degli ambienti oggetto di bonifica da amianto.

Ricezione delle **relazioni annuali delle ditte di bonifica** ai sensi dell'art. 9 della L. 257/1992, relazioni contenenti anche l'elenco dei lavoratori che nell'anno precedente sono stati addetti alla rimozione dell'amianto.



5. Attività di informazione, formazione e assistenza

Attività di **informazione** e **assistenza** rivolta ai lavoratori, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ai cittadini e alle parti sociali, che si effettua sia con incontri con i referenti che con l'organizzazione di corsi/convegni aperti all'utenza.

La **formazione** in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste (Facoltà di Medicina e Chirurgia e Facoltà di Ingegneria), le associazioni di categoria ed enti di formazione professionale.

La SCPSAL **non svolge attività di consulenza**, in quanto la stessa risulta incompatibile con le funzioni di vigilanza, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 81/08.



Partecipazione a tavoli di lavoro tra le istituzioni, gli enti e le parti sociali, che prevedano momenti informativi-formativi (tavolo Prefettizio, tavolo di lavoro ASS1-OOSS-Lucchini-INAIL, Comitato Consultivo Provinciale, ecc.).

Educazione sanitaria in tema di igiene e sicurezza sul lavoro per scuole, associazioni, volontariato, ecc..



VOLUMI DI ATTIVITA' SCPSAL 2019

- n. 1367 notifiche di cantieri edili
- n. 204 cantieri edili visitati (43 non a norma = 21 %) con un totale di: 277 ditte edili visitate con 616 sopralluoghi e 83 verbali emessi
- n. 452 aziende interessata da attività di vigilanza di vario tipo
- n. 918 sopralluoghi complessivamente effettuati in tutti i comparti con 164 verbali emessi
- n. 63 indagini effettuate per infortuni sul lavoro
- n. 192 indagini effettuate per malattie professionali
- n. 238 lavori a caldo a bordo nave e attività varie in ambito portuale
- n. 843 piani di lavoro amianto
- n. 130 cantieri di bonifica amianto visitati
- n. 155 attività di igiene industriale (campionamenti, misurazioni e analisi)
- n. 43 interventi di formazione/comunicazione/assistenza
(per totali 168 ore di formazione)



D.Lgs 81/08

Art. 13

Comma 2

2. Ferme restando le competenze ... *il personale direttivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività ... *in ambito del coordinamento territoriale di cui all'articolo 13 del decreto:*

- a) attività nel *settore delle costruzioni, edili o di genio civile*
- b) lavori mediante cassoni compressi e lavori subacquei;
- c) ulteriori attività ... comportanti rischi particolarmente elevati, individuati con decreto, *informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'ASL competente per territorio.*

Comma abrogato dall'art. 13 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146



D.Lgs 81/08

Art. 13

Comma 3

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, *restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze ... (omissis) ... L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.*



Il nuovo sistema istituzionale

D.Lgs **81/08**

Art. **13**

Comma

Organismi/Enti

ASL / ASUGI

ISPETTORATO
(Personale ispettivo
MLPS)

Competenze

LUOGHI DI LAVORO

Riferim. normativi

L. 628/61

L. 833/78

D.Lgs. 81/08

D.L. 145/21

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Il nuovo sistema istituzionale

D.Lgs **81/08**

Art. **13**

Comma

Organismi/Enti

VVFF (cfr. art.46)

Min. svil. econ.

Regioni

Competenze

prevenz. Incendi

settore minerario
ind. estrattiva II cat.

acque min. e term.

Riferim. normativi

D.M. 10/03/98 n.10

D.P.R. 19/04/59 n.128

Leggi Regionali

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Il nuovo sistema istituzionale

D.Lgs **81/08**

Art. **13**

Comma

Organismi/Enti

Autorità marittima
Uffici di sanità
aerea e marittima
Autorità portuali
ed aeroportuali

Competenze

navi ed ambito
portuale navi,
aeromobili, porti
ed aeroporti

Riferim. normativi

D.Lgs. 271/99
(navi mercantili e
da pesca)
D.Lgs. 272/99
(attività portuali)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Il nuovo sistema istituzionale

D.Lgs **81/08**

Art. **13**

Comma

Organismi/Enti

Servizi sanitari
e tecnici
Servizio VISAG

Competenze

Forze Armate
Forze di Polizia ed
aree riservate
VVFF
Vigilanza domestica
Amministrazione
Giustizia

Riferim. normativi

D.M. 14/06/00 n. 284
D.M. 25/05/05
Disposizioni Dip.
Amm. Penit. 6/07/99

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



D.Lgs **81/08**

Art. **9**

Comma **6.i**

Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (....)

6.i) - L'ISPESL (oggi INAIL Dipartimento ex ISPESL) può svolgere, congiuntamente ai Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l'attività di **vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale.**



D.Lgs **81/08**

Art. **13**

Comma **5**

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

6. L'importo delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, **integra rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e dall'Ispettorato.**

7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (poteri degli ispettori).



D.P.R. **303/56**

Art. **64**

Comma

ISPEZIONI

Gli ispettori del lavoro **hanno facoltà di visitare**, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.

Gli ispettori del lavoro **hanno facoltà di prendere visione**, presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.

Gli ispettori del lavoro **devono mantenere il segreto** sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



D.Lgs **81/08**

Art. **13**

Comma **4**

La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del **coordinamento di cui agli articoli 5 e 7**. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, **le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo ...**

Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento

Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi, ... , presso ogni regione e p.a. opera il **Comitato Regionale di Coordinamento**

- **sviluppo piani di attività**
- **indirizzo e programmazione attività di prevenzione e vigilanza**
- **promozione attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza**
- **raccolta e analisi dati su rischi e danni**

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



contesto regionale Friuli Venezia Giulia:

**Comitato regionale di coordinamento
ricostituito con D.P.G.R. n. 46 dd. 25/02/09
(prima convocazione 06/04/09, presidente Assessore
alla salute e protezione sociale della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia)
In carica per 5 anni**

Assessorati regionali:

- lavoro, università e ricerca
- istruzione formazione e cultura
- attività produttive

**SPSAL delle ASL regionali
Isp. Reg. VV.F., ISPEL, ARPA
Ass. naz.le Comuni d'Italia
Uff. territ. sanità aerea e maritt.
ANMIL FVG
CONFINDUSTRIA
CONFCOMMERCIO**

**Ispettorato interregionale del lavoro
INAIL, INPS, IPSEMA
Unione province italiane
AP Trieste, Aeroporto del FVG
CGIL, CISL, UIL, UGL
Fed. reg. piccole medie industrie
CONFARTIGIANATO**

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



**contesto locale Provincia di Trieste:
collaborazione costante e consolidata tra**

**A.S.S.
I.T.L.
I.N.A.I.L.**

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Il nuovo sistema istituzionale: i poteri degli OO.V.

D.Lgs **81/08**

Art. **14**

Comma **1**

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

1. ... (omissis) ... al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare,

l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando:

- riscontra che ***almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro*** ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa
- nonché, a prescindere dal settore di intervento, ***in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.***

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Il nuovo sistema istituzionale: i poteri degli OO.V.

D.Lgs **81/08**

Art. **14**

Comma **1**

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

1.... Unitamente al provvedimento di sospensione ***l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo*** per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. ***Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali***, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, ***l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro***, competente per territorio, ***da parte del committente***, mediante sms o posta elettronica.

(sanzione amministrativa da € 500 ad € 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Il nuovo sistema istituzionale: i poteri degli OO.V.

D.Lgs **81/08**

Art. **14**

Comma **2**

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

- 2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti** così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine *il provvedimento di sospensione è comunicato* all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del *provvedimento interdittivo*. *Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.*

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Il nuovo sistema istituzionale: i poteri degli OO.V.

D.Lgs **81/08**

Art. **14**

Comma **3**

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

- 3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonchè, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.**

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Il nuovo sistema istituzionale: i poteri degli OO.V.

D.Lgs **81/08**

Art. **14**

Commi **6 e 8**

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle **violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco** territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ... (omissis)

8. **I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.**

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Il nuovo sistema istituzionale: i poteri degli OO.V.

La nuova circolare INL n. 4 del 9 dicembre 2021.

- La circolare fornisce **chiarimenti** sull'attività ispettiva dei servizi di prevenzione **circa la sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di "gravi violazioni" in materia di sicurezza del lavoro** (v. art. 14 del d.lgs. 81/08).
- Con la nuova circolare, l'INL rimarca **l'assoluta necessità di intensificare localmente ogni sinergia con i servizi di prevenzione delle ASL**. Questo per sviluppare dei modelli operativi condivisi, attuabili nell'attività di vigilanza congiunta e/o coordinata. La necessità espressa dall'INL è chiara: serve sviluppare un approccio uniforme alle verifiche ispettive. Come? Costituendo dei gruppi di intervento integrati, in cui sarà presente personale tecnico altamente qualificato.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Le gravi violazioni individuate nell'Allegato I

	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La vigilanza e le normative europee

LA VIGILANZA TRADIZIONALE

- si occupa di oggetti (ambienti, macchine, impianti, ecc.)
- è incentrata sul sopralluogo
- serve a controllare dall'esterno il rispetto della legge

LE NUOVE FORME DI VIGILANZA

- si occupano di processi, organizzazione, qualità
- sono incentrate su riunioni e analisi di documenti
- servono a stimolare la capacità aziendale di gestire i problemi al proprio interno

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



E' mirata a valutare l'adeguatezza

- ✓ **della valutazione dei rischi**
- ✓ **delle procedure di lavoro**
- ✓ **della formazione dei lavoratori**
- ✓ **della sorveglianza sanitaria**



Graduazione penale delle lesioni personali

(artt. 582 e 583 c.p.)



Il Codice Penale e le lesioni

lesione lieve	malattia o infortunio di durata non superiore ai 40 giorni
lesione grave	malattia o infortunio di durata superiore ai 40 giorni , ovvero: <ol style="list-style-type: none">1. incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di durata superiore ai 40 giorni2. pericolo di vita3. indebolimento permanente di senso o di organo
lesione gravissima	malattia o infortunio certamente o probabilmente insanabile ovvero: <ol style="list-style-type: none">1. perdita di un senso2. perdita di un organo3. perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile4. perdita della capacità di procreare5. permanente e grave difficoltà della favella6. deformazione o sfregio permanente del viso

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Il Codice Penale e le indagini

*Lo svolgimento di **indagini** sugli **infortuni** o sulle **malattie** personali **perseguibili d'ufficio**, cioè in caso di morte o di lesioni personali colpose gravi o gravissime, risulta **atto dovuto** per quanto previsto dal Codice Penale.*

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Le indagini: gli obiettivi

- **individuare le persone** che hanno avuto responsabilità nella determinazione degli eventi, anche sulla base della gerarchia aziendale prevista dalla normativa vigente (datore lavoro, dirigente, preposto, lavoratore);
- **raccogliere gli elementi** necessari al fine di consentire alla Magistratura lo svolgimento dell'azione penale;
- **prevenire la ripetizione** di eventi simili con conseguenti danni alla salute dei lavoratori

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Il Codice di Procedura Penale

In ottemperanza agli articoli 330, 331, 347, 348, 357, 370 del C.P.P.:

*gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria hanno l'**obbligo** di assumere notizia dei reati di propria iniziativa e, nel caso trattasi di reati perseguibili d'ufficio, farne **denuncia** per iscritto alla Magistratura.*

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La loro attività si sviluppa a partire dall'acquisizione della notizia dell'evento, e prosegue con:

- **attività svolte per assicurare le fonti di prova;**
- **attività svolte per l'identificazione dell'indagato** e di altre persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
- **accertamenti urgenti** sui luoghi, sulle persone e sulle cose;
- **sequestro** del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti
- **raccolta delle sommarie informazioni** rese dall'infortunato e/o da altre persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini;
- **le altre attività che la P.G.**, nei limiti propri delle funzioni e competenze tecniche, **ritiene utili** ai fini di quanto previsto dagli artt. 55 e 326 del C.P.P.



I soggetti che determinano infortuni sul lavoro che abbiano comportato lesioni gravi, gravissime o morte sono **perseguibili d'ufficio**

(ai sensi degli artt. 590, 589, 583 e 584 del C.P.)

*Le contravvenzioni alle norme antinfortunistiche in generale (ad es. ex D.lgs. 81/2008) sono parimenti perseguibili d'ufficio e, se in nesso causale con l'evento, costituiscono **aggravante nel procedimento penale***

(2° comma dell'art. 589 e 3° comma dell'art. 590 del C.P.).



Per l'accertamento tecnico possono venir utilizzate **norme tecniche, buone prassi, linee guida** (ex art. 2 del D.lgs. 81/08) o regolamenti, circolari, ecc. di Enti ed Istituti riconosciuti (Norme tecniche armonizzate UNI-EN, CEI-EN, ecc.).

Queste risultano risolutive laddove le fonti del diritto (Leggi, Decreti, ecc.) prevedano solo indicazioni generali.



Le sanzioni previste dal nuovo D.Lgs. 81/08 sono:

- **Arresto o ammenda**
- **Arresto**
- **Ammenda**
- **Sanzione amministrativa pecuniaria**



Il d.lgs. 758/94

Le contravvenzioni sanzionate con **arresto o ammenda ovvero con la sola ammenda** prevedono l'applicazione del

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758

**Modificazioni alla disciplina sanzionatoria
in materia di lavoro**

(G.U. 26 gennaio 1995, n. 21, suppl. ord.)

Il D.Lgs. 758/94 ha introdotto una procedura di estinzione del reato

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Il sistema sanzionatorio del d.lgs. 81/08

D.Lgs. **81/08**

Art. **301**

Comma

Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda *ovvero la pena della sola ammenda*, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Per il **solo arresto** non è prevista l'applicazione del d.lgs. 758/94 : l'organo di vigilanza ha l'obbligo di **trasmettere la notizia di reato all'autorità giudiziaria**, senza l'obbligo giuridico di informare il contravventore




Per le contravvenzioni punite con la **sola ammenda** è ammessa l'**oblazione** prevista dall'art. 162 c.p.

Art. 162 del C.P.: Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, **il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.**



Le **sanzioni amministrative "pecuniarie"** sono previste per alcuni illeciti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e prevedono il versamento di una somma di denaro.





La procedura sanzionatoria ex d.lgs. 758/94

- l'organo di vigilanza, ai fini dell'eliminazione delle contravvenzioni, impartisce al contravventore un'apposita **prescrizione** relativa alle modalità e tempi per la regolarizzazione; in aggiunta, con lo stesso atto, l'organo di vigilanza può imporre delle specifiche misure atte a far cessare immediatamente il pericolo per la sicurezza e salute dei lavoratori, fatto salvo quanto sopradetto
- **notifica verbale di prescrizioni** ex art. 20 del citato decreto al contravventore ed al legale rappresentante dell'ente (ditta) ove opera il contravventore
- **eventuale proroga** dei termini di prescrizione (previa richiesta motivata del contravventore all'organo di vigilanza) con comunicazione ai soggetti interessati

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La procedura sanzionatoria ex d.lgs. 758/94

- **comunicazione al P.M.** della concessione della proroga e delle motivazioni del provvedimento
- **verifica** (entro massimo 60 gg. dai termini di scadenza fissati) **di ottemperanza** (nei modi prescritti) alle prescrizioni impartite
- **ammissione al pagamento** in sede amministrativa in caso di esito positivo
- **verifica**, a cura dell'U.P.G. **dell'avvenuto pagamento** nei termini della somma prevista a titolo di sanzione

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



- **comunicazione di adempimento e di eventuale pagamento** della sanzione trasmessa al P.M. tassativamente entro 120 gg. dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione
- **comunicazione di inadempimento** trasmessa al contravventore ed al P.M. tassativamente entro 90 gg. dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione



VERBALE DI CONTRAVVENZIONE CON DISPOSIZIONI

EX ART. 10 D.P.R. 520/55

- provvedimenti presi dall'organo di vigilanza per migliorare aspetti di sicurezza;
- **non si tratta di violazioni di legge o decreti**

VIENE COMUNICATO - PORTATO A CONOSCENZA:

- Datore di lavoro
- RLS aziendale (cosa fare e in che modo)

VIENE DATO UN TEMPO PER L'EFFETTUAZIONE



VERBALE DI CONTRAVVENZIONE CON DISPOSIZIONI

EX ART. 10 D.P.R. 520/55

PUO' ESSERE FATTO RICORSO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ENTRO 30 GG.

VIENE AVVIATA L'AZIONE PENALE SOLO SE NON VIENE OTTEMPERATO QUANTO DISPOSTO



D.P.R. **520/55**

Art. **10 e 11**

Comma

10. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono **esecutive**. ...

11.

1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.
2. Si applica la **pena dell'arresto** fino a un mese **o dell'ammenda** fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda **disposizioni** impartite dagli ispettori del lavoro **in materia di sicurezza o igiene del lavoro**



D.Lgs. **81/08**

Art. **302-bis**

Comma

Potere di disposizione

(articolo introdotto dal D.Lgs. 106/09)

1. Gli organi di vigilanza impartiscono **disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi**, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la **non corretta adozione**, e salvo che il fatto non costituisca reato.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso **ricorso**, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, **all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza**, che decide il ricorso entro **quindici giorni**. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



D.Lgs. **81/08**

Art. **301-bis**

Comma

**Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi
a seguito di regolarizzazione**

(articolo introdotto dal D.Lgs. 106/09)

1. *In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.*

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



**Piano Nazionale della Prevenzione
in Edilizia 2014 – 2018**

**LINEE DI INDIRIZZO PER LA VIGILANZA
NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI**

Firenze, 5 e 6 Maggio 2016
Bertoldo Michele - Celli Sandro – Pioli Divo

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



L'attività di vigilanza e controllo

nei cantieri temporanei e mobili, come per le altre attività produttive, **è uno degli strumenti di prevenzione** che deve essere esercitata in modo armonico e sinergico con gli altri strumenti di prevenzione **in questo comparto particolarmente complesso devono essere quindi garantiti:**

- **strategie in grado di superare l'intervento caso per caso**
- **comportamenti ispirati alla massima trasparenza nei metodi**
- **proporzionalità e indipendenza di valutazione**
- **efficienza e appropriatezza**
- **equità ed omogeneità su tutto il territorio nazionale**



La vigilanza è uno strumento essenziale per perseguire l'obiettivo generale della tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, per contrastare efficacemente il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali o correlate al lavoro.

La vigilanza in sinergia con gli altri strumenti della prevenzione (conoscenza del territorio, dei processi lavorativi, delle organizzazioni lavorative; l'informazione, la formazione e l'assistenza ai soggetti del mondo del lavoro; la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro, etc.) **è a disposizione dell'Organo di vigilanza**, con l'obiettivo del miglioramento complessivo delle condizioni lavorative e della salute dei lavoratori.



INDIVIDUAZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

- La scelta dei cantieri da sottoporre a controllo sarà fatta, anche *in coordinamento con le DTL*, prioritariamente sulla base di programmi di vigilanza.
- Nell'ambito della programmazione dovrà essere garantita la *copertura globale del territorio* di competenza, *in modo proporzionale alle notifiche* ricevute tenendo conto di eventuali *segnalazioni*.
- Particolare attenzione verrà dedicata alle *grandi opere* e alle *opere complesse, lavori sulle coperture*, dall'installazione di grandi *palchi* e alle installazioni connesse con *eventi fieristici*.



Vigilanza programmata

La vigilanza programmata non è azione autonoma, ma va collocata all'interno della programmazione complessiva delle attività dei Servizi quale *strumento per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione*.



La programmazione è effettuata con i seguenti criteri:

sulla base della **banca dati delle Notifiche Preliminari** dei cantieri attivati sul territorio o banche dati INAIL. Sarà data **priorità ai cantieri a maggior rischio infortunistico** prendendo in considerazione:

- **tipologia di lavorazione** svolte che comportano rischi gravi;
- **tipologia del cantiere** (lavori speciali, lavori pubblici, rimozione amianto, e i già richiamati palchi, fiere, coperture, ecc..)
- **dimensione e complessità** del cantiere;
- **presenza di imprese e coordinatori "problematici";**
-



La **vigilanza** è effettuata anche **a vista** sfruttando il **monitoraggio del territorio** per la ricerca e scelta prioritaria dei cantieri

- che si presentano al di sotto del **Minimo Etico di Sicurezza**
- dove è presente il **rischio elettrico** (presenza di linee aeree)
- dove è presente il **rischio caduta di materiale dall'alto** (condizioni non sanabili immediatamente)
- dove si effettuano **demolizioni** (lavori con demolizioni pericolose prive di misure di prevenzione, condizioni non sanabili immediatamente)
- dove è presente il **rischio di ribaltamento o investimento da macchine operatrici.**



MINIMO ETICO DI SICUREZZA

inteso come *situazione nella quale vi sia il riscontro di una "scarsa o nessuna osservanza" delle prescrizioni contro i rischi gravi di infortunio*, e coesistono due condizioni:

- 1. grave ed imminente pericolo di infortunio, direttamente riscontrato**
- 2. la situazione non sia sanabile con interventi facili ed immediati.**



MINIMO ETICO DI SICUREZZA

Situazione riscontrata:

- A. Lavori in quota** sopra i tre metri in totale assenza di opere provvisorie o con estese carenze di protezioni, non sanabili nell'immediatezza con interventi facilmente praticabili
- B. Lavori di scavo** superiore al metro e mezzo, in trincea, o a fronte aperto ma con postazioni di lavoro a piè dello scavo, senza alcun tipo di protezione (mancanza di studio geologico che indichi la tenuta dello scavo), assenze di puntellature, armature o simili e con estensione tale da non permettere una facile ed immediata messa in sicurezza
- C. Lavori in quota su superfici "non portanti"** (ad. as. Eternit) senza alcun tipo di protezione collettiva od individuale e non facilmente ed immediatamente sanabili.



VIGILANZA SU SEGNALAZIONE O SU RICHIESTA

Alle segnalazioni che abbiano *autore identificabile* e *contenuti circostanziati*, si dà seguito con interventi opportuni, ivi compreso un intervento di vigilanza.

Le *segnalazioni anonime* ma dettagliate, relative a rischi gravi ed imminenti, sono comunque oggetto di una valutazione per un eventuale intervento tempestivo.



MONITORAGGIO DEI CANTIERI

Al fine di programmare l'attività di vigilanza indirizzandola nei confronti dei cantieri a maggior rischio anche in relazione alle fasi in esecuzione, gli operatori durante le attività di sopralluogo potranno annotare e segnalare per l'attività programmata, la presenza di cantieri che in relazione allo stato di avanzamento potranno essere oggetto di successivo sopralluogo



L'INTERVENTO DI VIGILANZA

L'intervento di vigilanza avviene mediante un sopralluogo in uno specifico cantiere nell'ambito dello specifico mandato ricevuto dal Servizio, per verificare il rispetto degli obblighi dettati dalle norme che tutelano la sicurezza e la salute dei lavoratori, e, pertanto, *con un obiettivo mirato alla prevenzione.*



L'INTERVENTO DI VIGILANZA

Gli Operatori dei Servizi, per esplicare l'intervento di vigilanza, possono visitare i luoghi di lavoro in virtù di un potere conferito da specifiche norme di legge (art. 21 L.833/78; art. 64 DPR 303/56); si tratta di una *facoltà di accesso indispensabile che, se negata, configura commissione di reato per violazione dell'art. 340 CP e/o 452 septies CP.*

**L'INTERVENTO DI VIGILANZA**

Nel caso di diniego all'accesso, gli Operatori UPG incaricati dell'intervento di vigilanza, dopo aver esperito ogni opportuno tentativo per convincere i soggetti coinvolti a consentire l'accesso, essendo prioritaria la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, provvederanno a **contattare con urgenza un Organo di Pubblica Sicurezza** (Carabinieri, Polizia di Stato etc.) per ottenere immediato supporto operativo affinché sia consentito l'accesso e l'intervento necessario; quindi, messa in sicurezza la situazione lavorativa ove necessario, potranno provvedere a redigere **notizia di reato di cui all'art. 340 CP e/o 452 septies CP**.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni

**L'INTERVENTO DI VIGILANZA**

L'approccio all'intervento di vigilanza è quello di **"attività amministrativa di controllo"** e, quindi, sono possibili per gli Operatori dei Servizi tutti gli accertamenti e gli approfondimenti ritenuti utili per adempiere allo specifico mandato ricevuto.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



L'INTERVENTO DI VIGILANZA

Pertanto è possibile:

- **acquisire** informazioni dai soggetti aziendali;
- **chiedere** informazioni sui processi produttivi, sulle sostanze, sulle attrezzature, sulla formazione;
- **fotografare** luoghi;
- **effettuare misure** e quant'altro necessario, senza garanzie di "difesa".

Ovviamente nei limiti della riservatezza e del segreto professionale connessi con il ruolo.



L'INTERVENTO DI VIGILANZA

Il percorso metodologico dell'Operatore, durante l'intervento di vigilanza, per adempiere in modo coerente al mandato del Servizio, è un'analisi su seguenti punti essenziali:

- a) *emerge un'inosservanza?*
- b) *qual è la gravità dell'inosservanza*, in relazione alla tipologia degli atti da adottare?
- c) *l'inosservanza costituisce una contravvenzione?* (artt. 17 e 39 C.P.)¹

¹ I **reati** si distinguono in **delitti** e **contravvenzioni**.

I delitti e le contravvenzioni si distinguono a seconda della specie di pena prevista dal codice penale (ex art. 39 c.p.) i delitti sono quei reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per i quali è prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda (ex art. 17 c.p.).



L'INTERVENTO DI VIGILANZA

Il percorso metodologico dell'Operatore:

d) servono ulteriori accertamenti ?

e) nel caso di accertamento di una violazione *deve essere valutata l'eventuale responsabilità di tutte le figure della prevenzione afferenti allo specifico cantiere*, ed il particolare: Committente, CSP e CSE, datore di lavoro dell'impresa affidataria e delle esecutrici.

L'obiettivo finale della sequenza suddetta è definire se vi siano o meno ipotesi di reato.



L'INTERVENTO DI VIGILANZA

Nell'ipotesi che si accerti un reato si determina un cambiamento importante nella prosecuzione dell'intervento sia per le modalità, sia per gli atti conseguenti, sia per le interfacce di riferimento.



IL SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è eseguito da **due operatori di cui uno almeno con qualifica di UPG.**

Al momento del sopralluogo gli operatori:

- devono essere **facilmente riconoscibili** esponendo a vista il cartellino di riconoscimento e qualificandosi mostrando nel caso il Tesserino di UPG;
- è opportuno che usino un **idoneo abbigliamento** che evidenzi l'appartenenza all'Azienda USL;



IL SOPRALLUOGO

Al momento del sopralluogo gli operatori:

- **dichiarano le finalità del sopralluogo**, al termine del quale è rilasciato un documento con valenza amministrativa che da atto del sopralluogo effettuato (contenente almeno i riferimenti del Servizio, data dell'intervento, nominativi degli operatori, motivo dell'intervento);
- fatti salvi gli interventi di vigilanza con necessità di urgenza, **gli operatori chiedono di conferire** con: un rappresentante dell'azienda (Datore di Lavoro, RSPP, Dirigente/Direttore Tecnico di Cantiere, Preposto o Capocantiere), con i RLS e con il CSE se necessario.

**IL SOPRALLUOGO**

È responsabilità di ciascun operatore **tutelare prioritariamente la propria salute e sicurezza e quella del collega**; pertanto, durante il sopralluogo gli Operatori indossano correttamente i necessari **DPI** prevedibili in ragione del luogo da ispezionare, adottando tutte le cautele dettate dalla conoscenza dei rischi del comparto edile, evitando accuratamente di esporsi a rischi gravi o a dubbie condizioni di sicurezza.

**FINALIZZAZIONE E TIPIZZAZIONE DEI CONTROLLI**

La vigilanza e controllo potrà essere effettuata secondo **livelli di intervento**:

- **Controlli su requisiti o su insiemi di requisiti specifici**: sono momenti di controllo su diversi aspetti specifici per stabilire le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e il rispetto della legislazione vigente. I livelli di conformità e/o di rischio sono relativi solo al preciso momento in cui viene eseguito il controllo (esempio: *il ponteggio è regolare? Lo scavo è regolare?*)



FINALIZZAZIONE E TIPIZZAZIONE DEI CONTROLLI

- **Controlli di sistema.** Sono uno strumento per la valutazione del sistema di prevenzione attuato, sue parti o processi o su una intera organizzazione, dandone una visione sistemica, ai fini di valutare l'affidabilità degli standard di salute e sicurezza previsti (*esempio: vigilanza su un fase - vigilanza di fase - o un processo di lavorazione in esecuzione; vigilanza sull'intero sistema di gestione della sicurezza in concreto attuato dall'impresa in cantiere e nell'impresa*).



VIGILANZA DI FASE

A seconda della fase rilevata al momento del sopralluogo (scavo, elevazione delle murature, solai, tetto, ecc.) andrà esaminata la parte specifica di PSC e di POS, mettendo in atto le azioni prescrittive necessarie per rendere operativi i piani.

Come strumento operativo di omogeneità può essere utilizzata una lista di controllo (o check list).



ATTI CONSEGUENTI ALL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Si procederà alla compilazione di:

- **specifico atto che attesti il sopralluogo effettuato** in assenza di verbale di cui al punto successivo;
- **verbale di sanzione amministrativa** (ex art. 301 bis D.Lgs. 81/08) **e/o di prescrizione** (ex D.Lgs. 758/94) se sussistono le relative violazioni (illeciti o reati);
- **verbale di richiesta documentazione** integrativa (se necessaria);
- **in caso di pericolo grave ed imminente**, gli operatori dovranno adottare un **provvedimento per interrompere la situazione di pericolo** e ripristinare le condizioni di sicurezza:
 - **imposizione di specifiche misure** atte a far cessare il pericolo ex art. 20, co. 3 del D.Lgs. 758/94 da riportare sul verbale di prescrizione;
 - **verbale di sequestro preventivo** ex art. 321 CP.



FINE DELLA LEZIONE

**La salute è un bene prezioso,
impara a diventarne
consapevole e responsabile !**



Grazie dell'attenzione